

..... c. AGENZIA ENTRATE DI

Onorevole
Commissione tributaria provinciale
di

RICORSO CONTRO RIFIUTO DI RIMBORSO IRAP

(imposta

Lo scrivente,, difensore e domiciliatario del, cod. fisc., come da procura speciale alle liti che è apposta in calce al presente atto;
ai sensi degli artt. 18-21, e in particolare degli artt. 19, co. 1, lett. g), e 21, co. 2, D.lgs. 546/1992,

ricorre

avverso il rifiuto della restituzione, esponendo le circostanze e le argomentazioni che seguono.

Fatto e atto impugnato

- a) In data il contribuente ha presentato la dichiarazione annuale dei redditi conseguiti nel (cfr. all. 1);
- b) in esito a tale dichiarazione e in conformità ai documenti allegati il contribuente effettuava i seguenti versamenti di Irap (acconti e saldo) per euro (cfr. all. ...);
- c) in data il contribuente, sulla base dell'inesistenza del presupposto impositivo e, quindi, dell'obbligazione tributaria, proponeva all'Agenzia delle entrate, Ufficio di (cfr. all. ...) domanda di rimborso dell'Irap per euro oltre interessi, ai sensi dell'art. 44, D.P.R. n. 602/1973;
- d) sulla predetta istanza di rimborso l'Amministrazione ha opposto rifiuto con atto ricevuto il (cfr. all. ...) *oppure* rifiuto tacito alla restituzione protrattosi per oltre novanta giorni.

Motivi d'impugnazione

1. Sulla carenza del presupposto impositivo.

1.1 Il decreto Irap e la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001.

Come noto, il primo cpv. dell'art. 2 del D.lgs 446/1997, delinea il presupposto impositivo dell'Irap: «Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».

L'art. 3, co. 1, lett. c), *ibidem*, comprende tra i soggetti passivi:

«le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, co. 3 del predetto testo unico (tuir, n.d.r.) *esercanti arti e professioni di cui all'art. 49, co. 1, del medesimo testo unico*».

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 10 - 21 maggio 2001, n. 156, da un lato, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del tributo, salvaguardandone l'impianto istitutivo dell'Irap, dall'altro, ha incrinato la costruzione di un'imposta di applicazione generalizzata per tutti i percettori di redditi d'impresa nonché artistici e professionali.

Ricordiamo che la Corte ha ribadito che l'Irap:

«non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce (...) il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate».

In pratica, l'Irap, secondo il ragionamento svolto dai giudici, è un'imposta che colpisce le *modalità di organizzazione delle attività imprenditoriali e professionali; modalità che, per volere del legislatore, assurgono ad autonomo indice di capacità contributiva del tutto distinto dai soggetti che tali attività organizzano.*

La Corte Costituzionale ha altresì affermato che:

«È tuttavia vero - come taluni rimettenti rilevano - che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è *possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui*».

Le successive parole della Corte hanno aperto una breccia significativa per una vasta platea di contribuenti, di cui fa parte - come si dimostrerà nel prosieguo - il ricorrente:

«ma è evidente che *nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione - il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive*, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'*"esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"*, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa».

Dal tessuto motivo di questa sentenza traspare chiaramente che:

- a) l'Irap è costituzionalmente legittima, ma la sua applicazione è soggetta all'esistenza di determinati *presupposti*;
- b) *la debenza dell'imposta dipende dal dato oggettivo della sussistenza dell'esercizio di un'attività autonomamente organizzata*, ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo dell'Irap, in quanto non è sufficiente la titolarità del reddito d'impresa o di redditi artistici o professionali per essere assoggettati, *tout cour*, all'Irap;
- c) *l'attività autonomamente organizzata* assurge a presupposto che, quale indice di capacità contributiva, è essenziale ai fini dell'assoggettamento del reddito ad imposta reale;
- d) le modalità di esercizio dell'attività con o senza autonoma organizzazione, rappresentano una questione di mero fatto da accertare in giudizio, caso per caso, *avanti le commissioni tributarie*;
- e) il giudice che ne verifichi l'assenza deve dedurre l'inapplicabilità dell'Irap, poiché, altrimenti, avallerebbe un'interpretazione dei citati articoli contraria sia all'art. 53, Cost. (invero si tasserebbe chi non realizza un presupposto indice di capacità contributiva), sia all'art. 3, Cost. (si tratterebbero in modo uguale soggetti che si trovano in condizioni economiche obiettivamente diverse: da un lato, imprenditori e lavoratori autonomi con organizzazione autonoma, dall'altro, imprenditori e lavoratori autonomi senza organizzazione autonoma).

1.2 Il concetto di autonoma organizzazione contemplata dal decreto Irap: la necessaria sussistenza di un'organizzazione, autonoma, di capitale e lavoro, vale a dire, di una etero-organizzazione.

La Corte Costituzionale, limitando la pronuncia ai redditi professionali (ma senza che ciò possa escludere quelli dei piccoli imprenditori e degli artigiani), ha solo osservato che non la presenza di

capitale (o redditi elevati) e lavoro altrui, bensì quella dell'organizzazione di tali *elementi* rende il tributo oggettivamente applicabile.

Ciò che giuridicamente rileva, quindi, non è la presenza di capitale e lavoro, ma la sussistenza dell'organizzazione, autonoma, di tali fattori.

Del resto, l'interprete deve muovere dal significato delle parole (interpretazione letterale) e poi verificarne la compatibilità con il sistema e le intenzioni del legislatore.

Come ripetutamente si è detto, presupposto oggettivo dell'Irap è un'*attività autonomamente organizzata*, quindi un'attività organizzata in forma autonoma, ovvero un'attività che - proprio grazie all'organizzazione impressale - ha acquistato una propria autonomia, individualità, distinzione.

Tali caratteristiche hanno un senso se riferite al soggetto titolare dell'attività medesima; in sostanza deve esistere un'attività organizzata in modo tale da essere esercitata in forma autonoma e quindi distinta dall'attività lavorativa, o più restrittivamente organizzativa, del titolare di redditi d'impresa, artistici o professionali.

Merita qui segnalare che lo stesso "padre dell'Irap", prof. Gallo, nel giustificare la costituzionalità dell'Irap, ha affermato che «l'esercizio di un'attività organizzata viene assunta a indice di capacità contributiva, indipendentemente dalla esistenza di un reddito, di un patrimonio, di un consumo e di altre manifestazioni di potenzialità economiche già assunte a fondamento dei tributi vigenti nell'attuale sistema (...) L'attività (organizzata) si identifica con il processo produttivo in essere e, in ragione delle sue articolazioni organizzative, implica necessariamente poteri di coordinamento, di direzione e controllo su beni e servizi economicamente valutabili».

Un'attività autonomamente organizzata presuppone quindi un'organizzazione di tale attività in via autonoma. L'organizzazione deve essere intesa semplicemente come sistema o modalità di svolgimento dell'attività, quale combinazione di fattori produttivi, funzionale all'attività del titolare. Tale organizzazione è giuridicamente rilevante ai fini Irap, ancorché non sia idonea a produrre autonomamente valore aggiunto.

È tuttavia assolutamente necessario che tale organizzazione esprima un'attività autonoma, attività quanto meno complementare e funzionale a quella svolta dal titolare. Infatti, se la tassazione di un lavoratore autonomo o di un imprenditore si giustifica in virtù del suo potere organizzativo, è necessario che il suo esercizio avvenga su un'entità reale e distinta dal disponente, ossia l'attività organizzata.

D'altra parte il legislatore, nel porre l'autonoma organizzazione quale presupposto dell'Irap, non ha fatto riferimento ad un'organizzazione qualsiasi, ma ad un'*organizzazione autonoma: quindi ad un'organizzazione che non dipenda, almeno strettamente, dal contribuente, ma rappresenti un'entità da lui distinta e separata, sebbene - ovviamente - operante sotto la sua direzione e responsabilità.*

Per autonoma organizzazione deve intendersi perciò un'etero-organizzazione in vario modo asservita all'attività dell'imprenditore. *Dato il carattere reale dell'imposizione è proprio l'autonoma organizzazione l'oggetto dell'Irap, ancorché il tributo sia riscosso in capo al suo titolare.*

1.3 I possibili parametri di valutazione utili ad indirizzare il convincimento del giudice tributario.

Delineato il concetto di autonoma organizzazione, e, quindi, i contorni dell'ambito di applicazione dell'Irap, occorre adesso far luce sui parametri attraverso i quali è possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, chi è soggetto all'Irap e chi no.

In via preliminare si osserva che i singoli fattori produttivi non sono l'attività organizzata, ma solo gli indici rivelatori della sua esistenza e della sua (astratta) forza economico-produttiva. In altre parole, sono necessari all'imprenditore per creare e organizzare l'attività, ma non sufficienti, da soli, a costituire l'attività.

In questa prospettiva, quando l'attività - come in fattispecie - si identifica esclusivamente con il lavoro dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, il presupposto impositivo non sussiste, poiché la *funzione organizzativa del gestore* presuppone dei fattori produttivi (capitali propri e/o altrui e/o lavoro altrui) su cui esercitare il potere organizzativo che, nella fattispecie, non esistono.

In altra prospettiva, si può affermare che, ai fini Irap, la forza economico-produttiva è nulla o irrilevante quando non esistono fattori produttivi diversi ed ulteriori rispetto al lavoro del piccolo imprenditore o del lavoratore autonomo.

Diversamente opinando, il lavoratore autonomo *ex art. 49, co. 1 del Tuir* che fosse privo di dipendenti e di significativi beni strumentali, sarebbe soggetto a Irap perché esercita il potere organizzativo sulla propria attività intellettuale: tesi evidentemente assurda!

Peraltro il ricorrente ritiene che non si possa affermare che la presenza di uno o due dipendenti valga, in ogni caso, a ritenere esistente un'autonoma organizzazione; d'altro canto l'assenza di dipendenti, accompagnata dall'utilizzazione di rilevanti capitali per la robotizzazione dell'attività produttiva non impedisce, anzi impone, di compiere un accertamento positivo in ordine alla presenza del presupposto oggettivo dell'Irap.

Ai giudici tributari è affidato il compito di attingere dall'esame della dichiarazione dei redditi del periodo interessato, rilevando l'esistenza di elementi organizzativi funzionali all'attività esercitata dal contribuente.

Il costo del lavoro, nonché l'ammontare degli ammortamenti e dei canoni di leasing dedotti risulta di particolare ausilio: deve tuttavia compiersi una non facile valutazione caso per caso, quale conseguenza di una legge incompleta ed imprecisa in quanto fondata su un presupposto non chiaramente determinato e financo determinabile.

Ad esempio, la presenza, nello studio di un avvocato o di un dottore commercialista, di una impiegata di 3° o 4° livello e di un praticante, non comporta autonoma organizzazione svolgendo l'una *funzioni elementari* e l'altro il *mero apprendistato*.

È escluso dall'Irap il reddito, ancorché elevato, di un professionista che svolge esclusivamente lavoro di collaborazione nello studio di altro professionista. Nessuna influenza ai fini organizzativi esplica l'esercizio dell'attività in locali di proprietà o di affitto giacché il capitale ivi investito non è fattore necessario per la produzione del reddito professionale e una discriminazione a riguardo sarebbe irrazionale. Un parrucchiere che svolga il proprio mestiere senza collaboratori o al più con un garzone non dispone certo di un'autonoma organizzazione.

L'ingegnere o l'architetto che si avvalga di un esperto disegnatore - dove l'esperienza può essere dedotta dal livello retributivo - può ritenersi assistito da un'autonoma sebbene elementare organizzazione, proprio per la qualifica e le funzioni svolte dal collaboratore.

Per quanto concerne le società semplici tra professionisti e le associazioni professionali, l'applicazione del tributo deve avvenire solo nelle nell'ipotesi di esito positivo dell'accertamento della etero-organizzazione; infatti il tipo giuridico prescelto esprime spesso una mera modalità di svolgimento della professione nei confronti dei terzi non accompagnato da quell'organizzazione autonoma come sopra intesa.

Non si rinviene *ceteris paribus* differente capacità contributiva tra un professionista singolo senza dipendenti e un associazione professionale composta tra tre professionisti, anch'essi senza dipendenti: l'assoggettamento all'Irap non dovrebbe comunque sentenziarsi ove l'uno o l'altro avessero un dipendente.

In conclusione l'analisi delle modalità di produzione del reddito, compiuta anche attraverso la dichiarazione dei redditi ed ogni utile informazione offerta dall'Amministrazione o dal contribuente, deve consentire di accertare se, accanto all'attività del contribuente medesimo, viene svolta un'altra attività autonomamente organizzata rilevante per l'esercizio della prima.

Occorre quindi che il contribuente - sia esso professionista o piccolo imprenditore - si avvalga, in misura apprezzabile e quindi non irrilevante, di fattori produttivi distinti dal proprio lavoro e funzionali alla propria attività. Non è quindi la presenza di un dipendente o financo di una pluralità di

dipendenti a precludere l'esclusione dell'Irap, sebbene la pluralità sarà valutata quale elemento normalmente rivelatore di un'autonoma attività organizzata.

2. Gli orientamenti giurisprudenziali emersi dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

Si elencano qui di seguito alcune delle sentenze più significative rese dalle commissioni tributarie di merito che meglio si attagliano alla fattispecie.

Si richiama la cortese attenzione dell'onorevole Commissione sull'*elevato numero di sentenze favorevoli all'inapplicabilità dell'Irap ai piccoli imprenditori ed ai professionisti privi di autonoma organizzazione*:

- 63 sentenze riguardano i professionisti;
- 10 sentenze riguardano imprenditori o artigiani.

Comm. trib. provinciale di ROMA, sez. LIII, sent. 25 giugno - 19 luglio 2002, n. 328/53/02, *dottore commercialista svolgente mera attività di consulenza e sindaco di società senza dipendenti*. Inapplicabilità dell'Irap¹.

Comm. trib. prov. di IMPERIA, sez. I, 18 giugno 2002, n. 86, pres. Airenti, rel. Massaro, *lavoratore autonomo senza autonoma organizzazione*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita).

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 17 giugno 2002, n. 46, *gioielliere che svolge l'attività con un dipendente (costo annuo lordo lire 42,2 mil.) in un locale in affitto e con beni strumentali per lire 139,9 mil.* Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 9,57 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 17 giugno 2002, n. 43, *consulente tecnico visurista che esercita la propria attività senza dipendenti e beni strumentali, con un'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 450.000 oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 17 giugno 2002, n. 42, *avvocato che svolge l'attività in uno studio in affitto con un dipendente (costo annuo di lire 36 mil.), beni strumentali per lire 45 mil. oltre all'autovettura, compensi corrisposti a terzi professionisti per lire 64 mil.* Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 8,74 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 17 giugno 2002, n. 41, *medico odontoiatra che svolge l'attività con un dipendente (costo annuo lire 75,8 mil.), che ha corrisposto lire 116,9 mil. a collaboratori odontotecnici, che possiede beni strumentali pari a lire 242,7 mil. oltre all'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 4,244 mil.

Comm. trib. prov. di IMPERIA, sez. I, 28 maggio 2002, n. 74, pres. Airenti, rel. Alberti, *lavoratore autonomo senza autonoma organizzazione*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita).

Comm. trib. prov. di PADOVA, sez. III, 16 maggio 2002, n. 84, *medico radiologo che esercita la propria attività senza dipendenti, con un'autovettura e beni strumentali*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita).

Comm. trib. prov. di PADOVA, sez. III, 16 maggio 2002, n. 63, *medico ortodontista che esercita la propria attività senza dipendenti, con un'autovettura e beni strumentali*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita).

Comm. trib. prov. di IMPERIA, sez. I, 14 maggio 2002, n. 64, pres. e rel. Airenti, *Lavoratore autonomo senza autonoma organizzazione*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita).

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 22 aprile 2002, n. 31, *impresa artigiana che esercita l'attività di elettrauto senza dipendenti e collaboratori, con un'autovettura e beni strumentali per lire 43,3 mil.* Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 2,74 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 22 aprile 2002, n. 30, *ostetrica che esercita la propria attività senza dipendenti, con un'autovettura e beni strumentali di scarsa entità*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 1,91 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 22 aprile 2002, n. 29, *avvocato che esercita la propria attività senza dipendenti, con beni strumentali per lire 17,3 mil. oltre all'autovettura e che corrisponde ad altri professionisti lire 3,8 mil. per pratiche gestite in comune*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 4,39 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di REGGIO EMILIA, sez. VI, 16 aprile 2002, n. 23, *consulente tecnico di spedizione che esercita la propria attività senza dipendenti, con un'autovettura oltre a beni strumentali per lire 5,76 mil.* Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 1,53 mil. oltre interessi.

Comm. trib. provinciale di COMO, sez. VII, sent. 11 aprile 2002, n. 70, *dottore commercialista svolgente mera attività di consulenza e sindaco di società senza dipendenti*. Inapplicabilità dell'Irap2.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VII, 10 aprile 2002, n. 19, *avvocato che svolge l'attività con un dipendente (costo lordo annuo di lire 39,5 mil.), che corrisponde compensi ad altri colleghi per lire 13,2 mil., che possiede beni strumentali per lire 26,7 mil. oltre all'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 5,6 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. II, 5 aprile 2002, n. 44, *agente di commercio senza dipendenti, con beni strumentali per lire 14.87 mil. e un'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 3,94 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di MANTOVA, sent. 28 marzo 2002, n. 48, *associazione professionale di medici veterinari con beni strumentali pari a circa lire 82 milioni oltre all'autovettura, senza l'ausilio di dipendenti con esercizio dell'attività in una clinica di proprietà*. Inapplicabilità dell'Irap. Importo rimborsato lire 1,7 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di REGGIO EMILIA, sez. V, 25 marzo 2002, n. 96, *consulente amministrativo che esercita la propria attività senza dipendenti, con un'autovettura oltre a beni strumentali per lire 1,1 mil.* Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 3,2 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 22 marzo 2002, n. 12, *medico odontoiatra con dipendenti (costo annuo lire 74 mil.), che corrisponde lire 63,1 mil. a laboratori odontotecnici e che ha beni strumentali per lire 241 mil. oltre all'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 9 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 22 marzo 2002, n. 11, *consulente amministrativo che esercita la propria attività senza dipendenti, con beni strumentali per lire 617mila oltre all'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 2,2 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 22 marzo 2002, n. 10, *medico odontoiatra che esercita la propria attività senza dipendenti, con un'autovettura oltre a beni strumentali per lire 500mila*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 2,1 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 22 marzo 2002, n. 9, *consulente tecnico nel campo edilizio che esercita la propria attività senza dipendenti, con un'autovettura oltre a beni strumentali per lire 617mila*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 1,9 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VIII, 22 marzo 2002, n. 8, *consulente di informatica che esercita la propria attività senza dipendenti, con un'autovettura oltre a beni strumentali per lire 1 mil.* Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 4,6 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PADOVA, sez. II, 10 marzo 2002, n. 32, *Oculista che esercita la propria attività senza dipendenti, con un'autovettura oltre a beni strumentali per lire 21 mil.* Inapplicabilità dell'Irap (inedita).

Comm. trib. prov. di FIRENZE, sez. II, 24 gennaio - 6 marzo 2002, n. 9, pres. Pavone, rel. Tortori, *professionista che svolge l'attività senza dipendenti e con l'impiego di scarsi beni. Inapplicabilità dell'Irap. Condanna alle spese dell'amministrazione finanziaria³ per euro 454. Importo rimborsato lire 3,2 mil. oltre interessi.*

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VI, 28 febbraio 2002, n. 8, *medico ginecologo che svolge l'attività con un dipendente part-time (costo lordo di lire 14,3 mil.), con un'autovettura oltre a beni strumentali per lire 19,3 mil. e un immobile in comproprietà. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 3,3 mil. oltre interessi.*

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VI, 28 febbraio 2002, n. 7, *consulente tecnico di produzione che svolge l'attività senza dipendenti e beni strumentali ad eccezione di un'autovettura. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 1,9 mil. oltre interessi.*

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VI, 28 febbraio 2002, n. 6, *consulente tecnico di produzione che svolge l'attività senza dipendenti, con un'autovettura oltre a beni strumentali per lire 644mila. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 2,2 mil. oltre interessi.*

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VI, 28 febbraio 2002, n. 4, *geometra che svolge l'attività senza dipendenti, con un'autovettura oltre a beni strumentali per lire 9,8 mil. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 1 mil. oltre interessi.*

Comm. trib. prov. di MILANO, sez. XVII, 20 febbraio 2002, n. 25, pres. e rel. G. Sforza, *attività svolta in assenza di costi per dipendenti e per capitale risultante dalla dichiarazione dei redditi. Inapplicabilità dell'Irap⁴.*

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. II, 6 febbraio 2002, n. 117, *medico psichiatra che svolge l'attività senza dipendenti e con beni strumentali per lire 18,6 mil. e un'autovettura. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 1,4 mil. oltre interessi.*

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. II, 6 febbraio 2002, n. 116, *consulente tecnico visurista che svolge l'attività senza dipendenti e beni strumentali a eccezione di un'autovettura. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 492 mila oltre interessi.*

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. II, 6 febbraio 2002, n. 115, *consulente tecnico di produzione che svolge l'attività senza dipendenti e beni strumentali a eccezione di un'autovettura. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 2,8 mil. oltre interessi.*

Comm. trib. prov. di MILANO, sez. IV, 6 febbraio 2002, n. 19, pres. Candela, rel. Cirillo, *attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione. Inapplicabilità dell'Irap⁵.*

Comm. trib. prov. di PIACENZA, sez. IV, 4 febbraio 2002, n. 49/01, pres. e rel. Sforza Fogliani, *professionista che svolge l'attività senza dipendenti e con pochi beni mobili. Inapplicabilità dell'Irap⁶.*

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. II, 1° febbraio 2002, n. 112, *consulente tecnico in geologia che svolge l'attività senza dipendenti, con beni strumentali per lire 27,6 mil., un'autovettura e con un ufficio in comodato. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 951 mil. oltre interessi.*

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. II, 1° febbraio 2002, n. 111, *geometra che svolge l'attività senza dipendenti, con beni strumentali per lire 127 mil., una autovettura e ufficio di proprietà. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 1,2 mil. oltre interessi.*

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. II, 1° febbraio 2002, n. 107, *consulente amministrativo che svolge l'attività senza dipendenti, e con pochi beni strumentali (lire 4,3 mil.). Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 3,2 mil. oltre interessi.*

Comm. trib. di I grado di TRENTO, sez. I, 24 gennaio 2002, n. 7, pres. Bevilacqua, rel. Consoli, *dottore commercialista che svolge l'attività senza dipendenti*. Inapplicabilità dell'Irap. Importo rimborsato lire 6,9 mil. oltre interessi.

Comm. trib. di I grado di TRENTO, sez. I, 24 gennaio 2002, n. 6, pres. Bevilacqua, rel. Consoli, *dottore commercialista che svolge l'attività senza dipendenti*. Inapplicabilità dell'Irap. Importo rimborsato lire 23,1 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di MILANO, sez. V, 20 dicembre 2001, n. 278, pres. e rel. Bonavitacola, *dottori commercialisti con studio associato, pluralità di dipendenti e collaboratori che non svolgono direttamente alcuna attività produttiva di reddito, prevalendo l'attività intellettuale sull'elemento organizzativo*. Inapplicabilità dell'Irap7.

Comm. trib. di I grado di TRENTO, sez. I, 13 dicembre 2001, n. 147, pres. Bevilacqua, rel. Consoli, *ingegnere che svolge l'attività senza dipendenti*. Inapplicabilità dell'Irap. Importo rimborsato lire 7,4 mil. oltre interessi.

Comm. trib. di I grado di TRENTO, sez. I, 13 dicembre 2001, n. 146, pres. Bevilacqua, rel. Consoli, *geometra che svolge l'attività senza dipendenti*. Inapplicabilità dell'Irap. Importo rimborsato lire 7,5 mil. oltre interessi.

Comm. trib. di I grado di TRENTO, sez. I, 13 dicembre 2001, n. 144, pres. Bevilacqua, rel. Consoli, *medico pediatra che svolge l'attività senza dipendenti*. Inapplicabilità dell'Irap. Importo rimborsato lire 10,9 mil. oltre interessi.

Comm. trib. di I grado di TRENTO, sez. I, 13 dicembre 2001, n. 138, pres. Bevilacqua, rel. Consoli, *dottore commercialista che svolge l'attività senza dipendenti*. Inapplicabilità dell'Irap. Importo rimborsato lire 1,5 mil. oltre interessi.

Comm. trib. di I grado di TRENTO, sez. II, 10-17 dicembre 2001, n. 83, pres. Bevilacqua, rel. Consoli, *dottore commercialista che svolge l'attività con un solo dipendente e con modesta attrezzatura*. Inapplicabilità dell'Irap8.

Comm. trib. prov. di ALESSANDRIA, sez. VI, 12 dicembre 2001 - 23 gennaio 2002, n. 229, pres. e rel. Vistarini, *attività professionale svolta da medico dentista senza elementi di organizzazione*. Inapplicabilità dell'Irap9.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. V, 12 dicembre 2001, n. 106, *consulente tecnico nel campo elettronico senza dipendenti, con beni strumentali per lire 383mila oltre all'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 2,2 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. V, 12 dicembre 2001, n. 88, *procacciatore d'affari senza dipendenti, con beni strumentali per lire 3,5 mil. oltre a un'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 3,2 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 143, *ditta individuale artigiana con un dipendente (costo annuo lordo lire 28,4 mil.), beni strumentali per lire 192,3 mil. oltre a un'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 15,5 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 142, *impresa artigiana esercente attività nel disegno tecnico con beni strumentali per lire 20,6 mil.* Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 5,4 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di REGGIO EMILIA, sez. VI, 7 dicembre 2001, n. 64, *avvocato esercente la professione con una segretaria e con i beni strumentali strettamente necessari*. Inapplicabilità dell'Irap. Importo rimborsato lire 6,6 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di CAGLIARI, sez. V, 3-10 dicembre 2001, n. 729, pres. e rel. Porcu, *gestione di un "bar-caffè" svolta in assenza di elementi di organizzazione*. Inapplicabilità dell'Irap10. Importo rimborsato lire 1,2 mil. oltre interessi e spese di giudizio per lire 300mila.

Comm. trib. prov. di MILANO, sez. XVII, 5 dicembre 2001, n. 269, pres. e rel. Curami, *medico senza ausilio di personale dipendente e collaboratori coordinati e continuativi*. Inapplicabilità dell'Irap11.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. III, 22 novembre 2001, n. 107, *perito industriale senza dipendenti, con beni strumentali per lire 53,5 mil. oltre a un'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 3 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. III, 22 novembre 2001, n. 106, *consulente organizzativo aziendale senza dipendenti, con beni strumentali per lire 12,5 mil. oltre a un'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 3,4 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. III, 18 ottobre - 15 novembre 2001, n. 94, pres. Cellurale, rel. Campili, *attività di parrucchiera svolta da due soci in forma di s.n.c. senza dipendenti con beni strumentali per lire 11,7 mil.* Inapplicabilità dell'Irap12. Importo rimborsato lire 2,2 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. III, 18 ottobre - 15 novembre 2001, n. 93, pres. Cellurale, rel. Campili, *attività di rappresentante di commercio svolta in assenza di elementi di organizzazione e con beni strumentali per lire 2,7 mil.* Inapplicabilità dell'Irap13. Importo rimborsato lire 3,3 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. I, 8 novembre 2001, n. 93, *medico radiologo esercente la professione con beni strumentali (lire 24,3 mil.) e un'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 20,33 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. V, 14 novembre 2001, n. 66, pres. Beneventi, rel. Montuschi, *consulente tecnico di spedizione che esercita l'attività con beni strumentali per lire 8,2 mil. e senza dipendenti*. Inapplicabilità dell'Irap14. Importo rimborsato lire 1,1 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. V, 14 novembre 2001, n. 65, pres. e rel. Beneventi, *attività professionale di consulente amministrativo svolta in assenza di elementi di organizzazione*. Inapplicabilità dell'Irap15. Importo rimborsato lire 589mila oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. V, 14 novembre 2001, n. 64, pres. e rel. Beneventi, *ingegnere esercente l'attività di consulente informatico con un'autovettura oltre a beni strumentali per lire 5,7 mil. e un dipendente (costo annuo lordo lire 26,6 mil.)*. Inapplicabilità dell'Irap16. Importo rimborsato lire 7,7 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. I, 8 novembre 2001, n. 89/01/01, *consulente amministrativo con un'autovettura senza dipendenti ed altri beni strumentali*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 738mila oltre interessi.

Comm. trib. prov. di AOSTA, sez. IV, 6 novembre 2001, n. 34, pres. Azzoni, rel. Sisto, *commercialista che svolge l'attività senza organizzazione*. Inapplicabilità dell'Irap17.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VI, 30 ottobre 2001, n. 120, *ostetrica senza dipendenti, con beni strumentali per lire 300mila e un'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 1,9 mil. oltre interessi e spese di giudizio per lire 1 mil.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VI, 30 ottobre 2001, n. 119, *avvocato con un dipendente (costo annuo lordo lire 35,5 mil.) e compensi a terzi professionisti per lire 29,5 mil., beni strumentali per lire 36 milioni e un'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 12,4 mil. oltre interessi.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VI, 30 ottobre 2001, n. 118, *avvocato senza dipendenti, beni strumentali per lire 12,9 mil. oltre all'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 2,7 mil. oltre interessi e spese di giudizio per lire 1 mil.

Comm. trib. prov. di PARMA, sez. VI, 30 ottobre 2001, n. 117, *avvocato con un dipendente (costo annuo lordo lire 38,7 mil.), beni strumentali per lire 23,5 milioni e un'autovettura*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita). Importo rimborsato lire 15,1 mil. oltre interessi e spese di giudizio per lire 1 mil.

Comm. trib. prov. di MILANO, sez. XLIV, 26 ottobre 2001, n. 192, pres. Mariconda, rel. Barbiero, *soggetti che non beneficiano di idonei presupposti organizzativi e tecnici ai fini dell'esercizio dell'attività professionale*. Inapplicabilità dell'Irap18.

Comm. trib. prov. di PIACENZA, sez. IV, 8 - 11 ottobre 2001, n. 49, pres. e rel. Sforza Fogliani, *dottore commercialista che esercita la propria professione utilizzando beni strumentali del valore complessivo di lire 30,3 mil. oltre all'autovettura, corrispondendo a terzi professionisti lire 54,5 mil. per pratiche eseguite in comune*. Inapplicabilità dell'Irap19. Importo rimborsato lire 1,4 mil. oltre interessi.

Comm. trib. di I grado di TRENTO, sez. I, 3 ottobre 2001, n. 103, *attività professionale di medico dentista svolta con le necessarie attrezzature e due dipendenti*. Inapplicabilità dell'Irap (inedita).

Comm. trib. di I grado di TRENTO, sez. I, 5 luglio - 2 ottobre 2001, n. 101, pres. e rel. Piccolroaz, *attività professionale di dottore commercialista svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui*. Inapplicabilità dell'Irap20.

3. La prova dell'assenza del presupposto impositivo in capo al ricorrente

Orbene, nel caso che ci occupa, il contribuente svolge l'attività di
con le seguenti modalità:

- tipologia di attività svolta:
- dipendenti:
- canoni di leasing:
- beni strumentali:

•
.....:

Pertanto è evidente che in fattispecie, non essendo affatto riferibile al contribuente un'organizzazione autonoma di capitale e lavoro, difetta in toto il presupposto impositivo ai fini Irap

Tutto ciò premesso, il ricorrente

c h i e d e

che codesta onorevole Commissione, per i suesposti motivi, voglia:

- *dichiarare illegittimo il rifiuto* opposto dall'Ufficio;
- *condannare l'Ufficio al rimborso ex art. 69, D.lgs. n. 546/1992, del credito del ricorrente* rappresentato da:

euro (.....) a titolo d'*imposta* illegittimamente versata, oltre *interessi per ritardato rimborso d'imposta* (ex art. 44, D.P.R. 602/1973), oltre *interessi anatocistici* calcolati sugli interessi scaduti al tasso legale ex art. 1283 c.c., (cfr. Cass, sez. trib., 25 febbraio 2002, n. 2703; 1° marzo 2002, n. 2994; 27 marzo 2002, n. 4393; 12 aprile 2002, n. 5240; 20 maggio 2002, n. 7368) e *spese di giudizio* ex art. 15, D.lgs. cit., con riserva quindi di presentare tempestivamente la relativa nota.

Con osservanza.

.....,

(.....)

Elenco *ex art.* 24, co. 1, D.lgs. cit., dei documenti da depositare nel fascicolo di parte *ex art.* 22, co. 4:

sub 1 - quadro di liquidazione delle imposte della dichiarazione dei redditi mod. / ... con ricevuta n.

sub 2 - istanza di rimborso presentata il a mezzo raccomandata a.r., allegata in fotocopia, ricevuta dall'Ufficio il

Seguono **MT2/124**, Procura speciale alle liti, ed eventualmente **MT2/125**, Attestazione di conformità dell'atto depositato.